

Repertorio N. 6382
16287

1898 2 5 2 Maggio

Mutuo ipotecario L. 2000 al 5 per cento, concesso dal
p. Giovanni Carematti al p. Luigi, Ser. Giovanni;
Carlo e Luigi Santambrogio

Attestato

in atti

D.^r AMBROGIO BIRAGHI

Notaio del Collegio in Milano

Studio in Milano, Via Durini, 28.

Copia *Semplice*

che si rilascia al p. Santambrogio

Carugate addì 12 Giugno 1898 Registrato a Milano
Colla presente da valere in ogni miglior modo li 16 Giugno 1898
il sottoscritto Sai. Carlo Caroni fu Bartolo - al N. 1036 Vol. 900
- meo Parroco di Carugate, nella sua qualità pag. 98 atti privati
di unico erede della sorella Rosalia Caroni Esatto lire sette e
defunta nel giorno 19 Febbrajo 1888, come 20/100 / L. 7.20/
da atto di notorietà 19 Maggio 1898 eretto con rilascio di copia
nella Pretura di Vimercate, dichiara e rievoca autentica dal
nome che fu da parecchi anni falso e rimesso
borfato il mutuo di L. 2000 duemila fatto All'incirca
dalla nominata sua sorella a Luigi Santam. G. Morelli
brogio fu Antonio di Carugate coll'ipromen-
to 6 Agosto 1878 a rogito Dott. Cesare Bossi,
e quindi dichiara di prestare come presta
ogni opportuno consenso a che dietro doman-
da di chiunque venga per intero cancellata
dai registri delle ipoteche in Milano l'ipre-
zione quivi presa a garanzia del detto
mutuo ed accettorj colla data 1.º Ottobre 1878
N.º 3305.

In fede
Sai. Carlo Caroni
N.º 6407 Rep. Not.
.. 16372 Rep. Reg.

Carugate 12 dodici Giugno 1898 novantotto.

Certifico io Notaio sottoscritto l'autenticità
della premessa firma del M.^o R.^o Sig. Parroco
D.^{no} Carlo Caroni fu Bartolomeo nato a Va-
renna, domiciliato a Carugate, di mia co-
noscenza, stata fatta di sua mano alla pre-
senza mia e dei Signori Cornaghi Ernesto
fu Carlo nato a Carugate, calzolaio e Ma-
riani Vincenzo fu Michele nato a Carugate,
mercante, ambo domiciliati a Carugate,
testimoni aventi i requisiti di legge, meco
sottoscritti.

per: Cornaghi Ernesto testimonio

" = Mariani Vincenzo testimonio

(L.C.) Dott. Ambrogio Binghi Notaio in
Milano.

N. 6382 Repert. Notarile

.. 16287 Repert. Registro

— Mutuo ipotecario —

Registrato a Milano

atti Pubblici li 13

Maggio 1898 N. 5201

Begnando S. M. Umberto I. per grazia di Dio e
per volontà della Nazione Re d'Italia

Vol. 242 pag. 24. —

Esatte (L. 13.60)

L'anno 1898 milleottocentotrentotto addì 3 -
cinque - Maggio in Milano nella Casa Via
Durini N. 28.

lire quindici e 60/100

Il Ricevitore

Giò. Villap

Avanti di me Dott. Ambrogio Biraghi fu Pietro
Notaio residente in Milano iscritto presso il
Consiglio Notarile del Distretto di Milano, alla
presenza dei Signori Croce Domenico fu Mattia
nato ad Orio Litta e Valli Enrico fu Carlo nato
a Bovagnate, portinaj, domiciliati entrambi
in Milano, testi noti ed idonei.

Costituiti personalmente

Il Sig. Caremoli Giosue fu Antonio, nato e domi-
ciliato a Cernusco sul Naviglio, tabaccaio.

Ed i Signori Spia, Sac. Giovanni, Carlo e Luigia
nubile, fratelli e sorella Santambrogio fu Luigi,
nati tutti a Carugate, domiciliati il primo ed
il terzo a Carugate, falegnami, gli altri a Loma-
gna, tutti di mia conoscenza.

Hanno stipulato quanto segue a reciproca
accettazione.

I nominati fratelli e sorella Santambrogio confessa-
no di ricevere come ricevono qui all'atto in bus-
sone valute legali di questo Stato previa verifi-
cazione e numerazione.

Dal Sig. Giuseppe Caremoli che dà e proviene con
denari propri, come dichiara.

La somma capitale di L. 2000 lire duemila, e
cioè a titolo di mutuo fruttifero duraturo per an-
ni cinque da oggi, obbligandosi quindi i fra-
telli e sorella Santambrogio, in via indivisibile
e solidale tanto fra loro che fra i loro eredi e suc-
cessori a restituire e pagare la detta somma
al Sig. Caremoli o suoi col giorno 5 Maggio 1903
novessantotré, e frattanto a corrispondere come so-
pra l'interesse nella misura del 5 per cento cinque per
cento all'anno, in due eguali rate semestrali
posticipate da oggi, scadenti nei giorni cinque
5- Novembre e 5- Maggio di ciascun anno.

E ciò sotto la piena osservanza dei seguenti
patti, obblighi e condizioni; la cui violazione an-
che parziale darà diritto al mutuatario alla im-
mediata ripetizione di ogni suo avere ed al-
l'indennizzo dei danni e spese.

1.° Tutti i pagamenti da eseguirsi in base al pre-
sente dovranno farsi in Cornuges sul Naviglio,

al domicilio ed alle mani del creditore e fusi
in buone valute legali di questo Stato rice-
-vute dalle pubbliche Casse.

2.^o Qualunque tassa ed imposta presente e futura
relativa al capitale mutuato e suoi frutti sotto
qualsiasi titolo e denominazione, compresa quin-
-di anche la tassa di ricchezza mobile nella
misura in corso ed eventuali nuovi aumenti,
saranno per intero a carico dei mutuatari, i
quali dovranno alla scadenza stessa degli inte-
-ressi farne rimborso al mutuante, e ciò non
ostante qualunque diversa disposizione di
legge derogatoria anche dei patti privati in
contrario, al cui beneficio rinunciano i mu-
-tuatari, sotto comminatoria, a scelta del creditore,
o di restituire tosto e senza preavviso il capita-
-le, o di ritenere aumentata la misura dell'in-
-teresse di tanto quanto sarà la tassa.

3.^o Ritardando i mutuatari oltre dieci giorni
dalle scadenze in tutto od in parte il pagamen-
-to degli interessi o delle tasse, avrà diritto il
mutuante di agire tosto per l'immediata ripe-
-stizione di ogni suo avere, rinviata qualunque
eccezione anche per purgazione di mora.

4.^o Salvo i casi di caducità convenzionali e legali;

si conviene che sia offrendosi che richiedendosi il pagamento del capitale, si dovrà tre mesi prima della scadenza far precedere opportuno avviso scritto, in difetto del quale, scorsi i cinque anni, si riterà prorogata la restituzione finché non venga dato il detto prescrive, anche per semplice lettera.

Al creditore però è riservato il diritto di esigere il capitale col prescrive di tre mesi, anche prima del termine, nel caso di vendita dello stabile di cui appresso, da notificarsi tosto al creditore.

3.^a A garanzia reale del pagamento del capitale di L. 2000, dei relativi interessi del 5 p^o e della somma di L. 500. cinquecento. nella quale per gli effetti ipotecari si prevalgono le ragioni del mutuatario per rimborso delle imposte e tasse, anticipazioni, danni e spese, oltre le spese giudiziali graduabili per legge, ed in genere a cauzione del contratto, i Signori Spica, Sci. Giovanni, Carlo e Luigia Santambrogio hanno sottoposto come sottopongono a speciale e convenzionale ipoteca a favore del Sig.^o

Giuseppe Caremoli che accetta, prestando ogni opportuno consenso alla relativa iscrizione dietro domanda di chiunque.

Nominativamente la casa con rustici annessi

di orto in Carugate, Villa Alberti Civ. N. 67
di piani due vani sei col reddito imponibi-
le di L. 187. 50 in mappa del catasto urbano
ai N. 372 trecento settantadue e 375 trecento
settantacinque, sostituiti ai precedenti nume-
ri 333. c e 333. f. già in mappa vecchia a
parte del N. 106, colle coerenze: a levante beni
Alberti, a mezzogiorno Bueftua, a ponente Aquati
ed a tramontana Aquati e Cagliani, salvo er-
rore e come in fatto, con tutti i relativi diritti,
azioni e ragioni, coi fitti, infitti e perti-
menze, coi frutti naturali e civili.

6.° I mutuatari comprovano col certificato
censuario 16 Aprile 1898 dell'agenzia di Vi-
merate di essere intestati nei libri catastali
dello stabile anzidetto e ne garantiscono la pro-
prietà per successione nella eredità del loro
padre Luigi Santambrogio fu Antonio defun-
to il 31 Dicembre 1895. - Garantiscono pure che
lo stabile suddescritto è libero da livelli, an-
nuaità e pesi, e libero pure da ipoteche tan-
to a carico loro che dei precedenti proprietari,
osservando che quantunque dai registri ipote-
cari risulta tuttora vigente l'ipoteca 1.° Ottobre
1878 N. 3305 a favore della Sig. Caroni Rosalia

fu Bartolomeo per garanzia del mutuo di
L. 2000 fatto al loro padre, tale debito fu
estinto da oltre dieci anni, e si impegna-
no quindi i Signori Santambrogio a far
cancellare la detta ipoteca producendo
entro un mese gli opportuni certificati
che dovranno presentare soltanto l'ipote-
ca costituita col presente, - il tutto sotto la
comminatoria di caducità.

7.^o Essendo la casa e porticato assicurati con-
tro i danni dell'incendio presso la Società
Reale colla polizza 13 Aprile 1898 N. 4343
pel valore di L. 8000 e presso la Compagnia
Fondaria colla polizza 29 Gennaio 1897 N.
54964 pel valore di L. 2500, si obbligano i
mutuatarij a tener vive le dette assicurazio-
ni fino alla completa estinzione del mu-
tuo, con facoltà al mutuatante di vincolare
come di pratica le dette polizze allo scopo
che nel caso di incendio non si faccia luogo
a liquidazione o pagamento di danni senza
il suo concorso o consenso, - fatto poi obbli-
go ai mutuatarij di giustificare a richie-
sta il pagamento dei premij e quello delle
pubbliche imposte.

8° Tutte le spese per atti giudiziali o per pratiche stragiudiziali che dovesse sostenere il creditore per l'adempimento del contratto faranno a carico dei debitori, e le sentenze faranno esecutive non ostante ricorso od appello, eleggendo i Signori Santambrogio per tutti gli effetti di legge il loro domicilio comune in Carugate nella casa data in ipoteca, presso il fratello Gaia.

9° Le obbligazioni di cui sopra vengono affunte dai mutuatari in via indivisibile e solidale tanto fra loro che fra i loro eredi e successori particolari, allo scopo che il mutuatario possa sempre esigerne l'adempimento da una persona sola, rimasta qualunque beneficio di divisione.

10° Le spese del presente, tassa di registro, di una copia esecutiva pel mutuatante, iperizione, rinnovazione e cancellazione dell'ipoteca, pagamenti, certificati, notifiche ed ogni altra cosa a carico dei debitori.

Di quanto sopra ho fatto quest'atto ed alla presenza dei testimoni l'ho letto alle parti che l'hanno confermato e sottoscritto coi testi e me Notajo. —

Il presente da me scritto consta di due
fogli ed occupa sei pagine e righe sei
della settimana facciata.

fig^a = Santambrogio Isia

" = P.^{te} Santambrogio Giovanni

" = Santambrogio Carlo

" = Santambrogio Luigi

" = Caremoli Giuseppe

" = Croce Domenico teste

" = Valli Enrico teste

(L.C.) Dott. Ambrogio Biraghi Notaio in
Milano.



Al Sig. Agente delle Finanze
di Milano per la R. Intendenza
di Finanze in

Milano

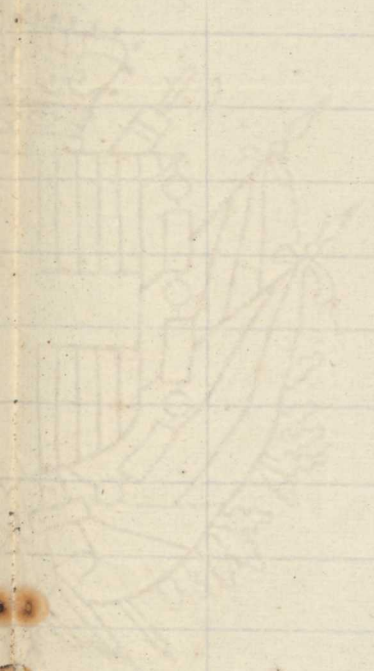
Al sottoscritto Luigi Sandarbrogio
è proprietario dell'aggraviamento
nella mappa e catasto del comune
di Sarnate, mandamento di S. Maria
nuova, distretto col. 88 333. e li
fog. 1.31 e 10.34, sul quale anno
esibita una casa occupante la porzio-
ne, nel cui conto tipo al Reg. A. tri-
ta in fog. 1, della superficie di fog. 45
coll'estimo proporzionale di L. 9.56, re-
stando così a terreno la sola porzione
colata in fog. 86 coll'estimo
proporzionale di L. 6.81.

La vendita della suddetta casa con
accontentamento del comune anno spe-
gostata fra l'imprenditore dei fabbricati
nel 1880 e successivi per L. e
quindi la superficie occupata come
vedo soggetta a duplice imposta.
A fine quindi del capitale L. della

legato b. giugno 1887 & 1884 il
fatto della grandissima
borsa

che per l'anno 1880 sia depennata
e dall'ingente turco la porzione
afficiente come sopra la casa di
P. - 45 per 2.56

Cavaliere li maggio 1889



ITALIA

E

Art. 1315 *Cod. Civ.* — L'atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste formalità da un Notajo

Art. 1323 *Cod. Civ.* — Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un Notajo

Art. 1333 *Cod. Civ.* — Le copie degli atti pubblici, quando sono estratte dall'atto originale e sono autenticate dal Notajo . . . che li ha ricevuti o che è legittimamente autorizzato ad autenticarle, fanno fede come lo stesso originale.

Art. 554 *Cod. Proc. Civ.* — Sono titoli esecutivi gli atti contrattuali ricevuti da Notaro

Art. 555 *Cod. Proc. Civ.* — L'esecuzione non può aver luogo che sulla copia del titolo spedita in forma esecutiva.